CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario – *Relatore*

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tricarico (MT) n. 37 del 02.10.2025 avente ad oggetto «*Costituzione della C.E.R. Comunità di Energie Rinnovabili "Tricarico Acqua Frisciana"*» e i relativi allegati trasmessi a mezzo PEC in data 09.10.2025 ed acquisiti in pari data al protocollo di questa Sezione n. 1647;

VISTA l'ordinanza n. 21/2025 del 27 ottobre 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore Dott. Lorenzo Gattoni;

Ritenuto in

FATTO

Il Segretario Comunale del Comune di Tricarico, con nota pervenuta a mezzo PEC in data 9 ottobre 2025 ed acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 1647, ha trasmesso *"ai fini delle eventuali verifiche e controlli di competenza della Sezione regionale di controllo"* la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 02.10.2025 avente ad oggetto «*Costituzione della C.E.R. Comunità di Energie Rinnovabili "Tricarico Acqua Frisciana"*».

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, con l'atto in esame si è deliberato di *"costituire la Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi del D.lgs. 199/2021, mediante un accordo di partenariato pubblico-privato avente la forma giuridica della Fondazione di partecipazione, dove il Comune di Tricarico rappresenta uno dei soci fondatori"* nonché di *"concedere, in diritto di superficie per vent'anni, l'utilizzo dei lotti liberi della zona PIP di Acqua Frisciana…alla C.E.R. per realizzarvi gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile che saranno messi nella disponibilità della costituenda Comunità energetica tramite acquisizione al fondo patrimoniale della fondazione di partecipazione"*.

Alla suddetta deliberazione sono stati allegati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione "Tricarico Acqua Frisciana".

Il Segretario Comunale, inoltre, in calce alla nota di trasmissione, ha formulato un quesito in ordine *"all'obbligo o meno, di inserire la fondazione in parola, nell'attività ricognitiva annuale sulle partecipate, pur trattandosi di una fondazione, pertanto esclusa dall'applicazione del regime giuridico del Tusp"*.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio osserva che la deliberazione in esame non contiene l'espressa richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 TUSP ed invero nella nota di trasmissione a firma del Segretario Comunale si opera un generico riferimento alle *"eventuali verifiche e controlli di competenza della Sezione regionale di controllo"*. Tuttavia, l'esistenza di plurime

pronunce in materia da parte di altre Sezioni Regionali di Controllo – come si dirà meglio nel prosieguo - induce a ritenere che l'Amministrazione Comunale abbia voluto sottoporre l'atto deliberativo *de quo* alla previa valutazione di questo Collegio ai sensi dell'art. 5 TUSP.

2. L'art. 5 TUSP, come recentemente novellato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della Legge n. 118/2022, ha attribuito alla Corte dei Conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, prevedendo al comma 3 che l'atto deliberativo di costituzione di una società (anche nei casi di cui all'articolo 17 *id est:* società a partecipazione mista pubblico-privata) o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) in società già esistenti, sia trasmesso dalle amministrazioni pubbliche *"all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".*

Qualora la Corte dei Conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione pubblica interessata può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Ugualmente, laddove la Corte dei Conti rilasci un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria purché motivi analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere, dandone pubblicità sul proprio sito istituzionale (art. 5, comma 4, TUSP).

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, hanno evidenziato come la funzione attribuita alla Corte dei Conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* rinvenendo il suo fondamento nell'esigenza di *"sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o*

l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".

Quanto ai parametri da seguire per la tipologia di controllo in questione, stante il richiamo effettuato dall'art. 5, comma 3 ai precedenti commi 1 e 2, la Corte dei Conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine:

a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

b) alle ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

c) alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Resta inoltre ferma la necessità di valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

3. *In limine*, il Collegio deve accertare la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti soggettivi ed oggettivi atti a legittimarne la pronuncia nel merito.

Sotto il profilo soggettivo si rileva che il Comune di Tricarico è una pubblica amministrazione ex artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, lett. a) del TUSP (che richiama l'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001) e che la costituzione della C.E.R. (Comunità Energetica Rinnovabile) tramite il modello della fondazione di partecipazione denominata "Tricarico Acqua Frisciana" è stata approvata con una specifica deliberazione del Consiglio Comunale (n. 37 del 02.10.2025), secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Sul piano oggettivo, tuttavia, l'atto deliberativo in questione non rientra tra quelli sottoposti a controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, avendo ad oggetto la costituzione di una "fondazione di partecipazione"[1], ovvero di un soggetto giuridico atipico ed estraneo

[1] La fondazione di partecipazione rappresenta un modello giuridico atipico che si è sviluppato nella prassi amministrativa come strumento di collaborazione tra pubblico e privato per il perseguimento di finalità di utilità sociale. Trattasi di una nuova tipologia di fondazione destinata a combinare alcuni elementi

al novero delle società, non ricompreso tra gli "*organismi di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile*", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. l), TUSP.

Come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile, il soggetto partecipato interessato dalla delibera di costituzione o di acquisizione ex art. 5 TUSP deve essere necessariamente qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, risultandone, per l'effetto, escluse ulteriori figure estranee alla specifica indicazione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. l), TUSP (cfr., tra le più recenti, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 275/2025/PASP, 169/2023/PASP, 17/2023/PASP, 200/2022/PASP; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazioni nn. 105/2025/PASP, 246/2024/PASP, 240/2024/PASP).

Non appare superfluo, altresì, sottolineare che le Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte hanno circoscritto l'oggetto della verifica ex art. 5 TUSP all'atto deliberativo «*di "costituzione di una società a partecipazione pubblica" (anche nei casi di cui all'art. 17, società miste pubblico-privato) o di "acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite" (eccetto le fattispecie in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative). È infatti rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 dell'art. 5 TUSP impone all'Amministrazione pubblica procedente l'obbligo di invio, contestualmente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti*» (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022).

4. Infine, con riguardo all'ulteriore quesito formulato dal Segretario Comunale del Comune di Tricarico in ordine "*all'obbligo o meno, di inserire la fondazione in parola, nell'attività ricognitiva annuale sulle partecipate, pur trattandosi di una fondazione, pertanto esclusa dall'applicazione del regime giuridico del Tusp*", questo Collegio ne rileva, in via incidentale, l'inammissibilità. Tale richiesta, di natura consultiva, oltre a promanare da soggetto non legittimato (Segretario Comunale anziché dal Sindaco), si appalesa del tutto eccentrica rispetto al perimetro del controllo di cui all'art. 5 TUSP.

tipici delle figure fondazionali e di quelle associative, ovvero la destinazione di un patrimonio ad uno scopo e la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti (vedasi, sul tema, Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 84/2025/PASP).

La medesima questione, tuttavia, ben potrà formare oggetto di autonoma istanza ex art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, da indirizzarsi a questa Sezione di Controllo, ove l'Ente ne ravvisasse l'opportunità e/o la necessità.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata dichiara il non luogo a provvedere, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sulla deliberazione consiliare n. 37 del 02.10.2025 di costituzione di una fondazione di partecipazione denominata "Tricarico Acqua Frisciana" avente per finalità la gestione di una C.E.R. (Comunità Energetica Rinnovabile), e

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Tricarico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.lgs. n. 175/2016.

ORDINA

Al Comune di Tricarico di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
F.to Dott. Lorenzo GATTONI	F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO